

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1670 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2020

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi

*(notificata con il numero C(2020) 7912)***(Il test in lingua neerlandese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui è tenuto pollame, situata nei Paesi Bassi, e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte dell'autorità competente di detto Stato membro a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dai Paesi Bassi a norma della direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui è tenuto pollame, situata nella provincia della Gheldria (Gelderland), e hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a questo nuovo focolaio.
- (4) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con i Paesi Bassi e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui sia stata confermata la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8.
- (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con i Paesi Bassi, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE. È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per i Paesi Bassi nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606.
- (6) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 dovrebbe essere modificato per aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione al fine di modificare le zone di protezione e sorveglianza istituite dai Paesi Bassi in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 della Commissione, del 30 ottobre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi (GU L 363 del 3.11.2020, pag. 9).⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).